

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

Ministero Tutela Ambientale

28 GIU 2016



Morelli Patrizia
S.M. ECOLOGIA S.r.l.
Via Galba, 26/28
Roma 00134

36695

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA N°66

ALL' ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE E/O ROTTAMAZIONE

VISTO:

che la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 181 del 25 giugno 2014 ha approvato e deliberato le linee di indirizzo programmatiche in materia di interventi per la delocalizzazione e/o stabilizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione nel territorio di Roma Capitale;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1448 del 24.12.2015 sono stati riportati gli esiti dell'attività istruttoria di cui alle linee di indirizzo programmatiche in materia di interventi per la delocalizzazione e/o stabilizzazione dei Centri di autodemolizione e rottamazione nel territorio di Roma Capitale, assunte con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 181 del 25 Giugno 2014;

che con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 29.04.2016 è stato approvato il programma di ulteriore verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli operatori che hanno presentato progetti preliminari per la delocalizzazione, esclusi coloro per i quali sono in corso le Conferenze dei Servizi, e prorogate, fino alla conclusione del procedimento, comunque non oltre il 30.06.2016, le autorizzazioni provvisorie;

che con la successiva determinazione Dirigenziale n. 422 del 13 giugno 2016 è stata autorizzata, previa relativa istanza, nelle more della piena e definitiva attuazione del piano di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione insistenti nel territorio di Roma capitale, una proroga di tutte le autorizzazioni provvisorie in scadenza al 30.06.2016, fino al 31.12.2016;

che il termine del 31.12.2016 rappresenta, per gli operatori che hanno presentato progetti preliminari per la delocalizzazione, il tempo necessario ed ultimo alla realizzazione delle migliori e delle prescrizioni alle quali saranno assoggettati i singoli centri;

che in tale lasso di tempo gli operatori avranno modo di presentare i relativi progetti definitivi così come previsto nella determinazione Dirigenziale n. 330/2016;

che per gli operatori per i quali sono in corso le Conferenze dei Servizi il suddetto termine avrà efficacia fino all'esito delle stesse;

che quanto sopra è da intendersi quale necessità di assicurare continuità alle attività di pubblico interesse svolte nell'ambito dei centri di autodemolizione e rottamazione, pena lo stallo del settore e l'insorgenza di serie criticità correlate anche alla natura "speciale" dei rifiuti in parola;

Per quanto sopra visto e considerato:

SI AUTORIZZA

- La ditta S.M. ECOLOGIA S.r.l. con sede in Via Galba, 26/28
- P.IVA 09908581003
- **Titolare** Morelli Patrizia

all'esercizio provvisorio dell'attività di autodemolizione e rottamazione dal **01.07.2016** fino alla data del **31.12.2016**, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia e per le quantità massime di rifiuti smaltibili e codici CER di cui ai Decreti del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio del 2004.

1. Nell'esercizio dell'attività provvisoriamente autorizzata, la Ditta sopra identificata è tenuta a porre in essere ogni idonea cautela al fine di evitare danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la

sicurezza della collettività e dei singoli, nonché dell'ambiente e nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni.


2. La Ditta provvisoriamente autorizzata è tenuta a presentare al Servizio Risanamenti Ambientali della U.O. Rifiuti e Risanamenti del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, entro e non oltre il giorno 31.08.2016 le garanzie finanziarie previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2009 con le modalità che saranno comunicate in sede di notifica del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di anni due.
3. La presente autorizzazione provvisoria non costituisce titolo alcuno ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione definitiva e della sanatoria di manufatti esistenti nell'area dell'impianto, che rimangono soggetti alla vigente normativa edilizia ed urbanistica ed è soggetta a sospensione, decadenza o revoca, in caso di accertate gravi situazioni incompatibili, di gravi irregolarità o carenze non sanabili nell'esercizio dell'attività - direttamente riscontrate tramite appositi sopralluoghi da parte di tecnici di fiducia o segnalate dalle Autorità competenti - ovvero in caso di mancata presentazione della garanzie finanziarie nel termine indicato al precedente punto n. 3 di mancata ottemperanza a richieste dell'Amministrazione Capitolina.
4. Ogni infrazione alle prescrizioni impartite per l'esercizio dell'attività, come anche l'uso illecito dell'area, dei mezzi e delle attrezzature che sia stato contestato dalle competenti Autorità, comporterà, senza ulteriore avviso, la sospensione, revoca e/o decadenza del presente titolo autorizzatorio provvisorio.
5. Il presente titolo autorizzativo provvisorio viene rilasciato sotto riserva del positivo accertamento dei requisiti morali e soggettivi del legale rappresentante della Ditta.
6. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Qualora le risultanze della conferenza dei servizi dessero un esito negativo, questo Dipartimento fornirà pronta comunicazione a codesta Società, a far data dalla quale dovrà intendersi concesso il termine massimo di 30 giorni entro il quale dovrà essere presentato un progetto preliminare, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m.i., per la delocalizzazione, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 330 del 29.04.2016. In caso di tardiva o mancante produzione del progetto, il provvedimento autorizzatorio si intenderà decaduto.

Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità o qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione ne conseguirà la decadenza dall'autorizzazione eventualmente ottenuta.

L'Amministrazione si riserva di effettuare tutte le verifiche inerenti la veridicità delle dichiarazioni rese/documentazioni presentate. Qualora le risultanze delle istruttorie già in corso riguardo la veridicità delle dichiarazioni rese nel corso delle precedenti proroghe dovessero fornire esito positivo, la presente proroga è da intendersi decaduta.

Il responsabile del procedimento
Ing. Gianfranco Solinas



Il Direttore
Dr. Pasquale Libero Pelusi

